SENTENZA DELLA CORTE
DEL 19 OTTOBRE 1982 [1]

# SA Roquette Frères
# contro Consiglio delle Comunità europee

«Isoglucosio — quote di produzione»

**Causa 179/80**

Massime

*Ricorso d'annullamento — Ricorso diretto contro un regolamento confermato in corso di causa da un nuovo regolamento — Rigetto nel merito del ricorso nel frattempo proposto contro il nuovo regolamento — Prosecuzione della causa contro il regolamento confermato — Mancanza d'interesse — Non luogo a provvedere*

*(Trattato CEE, art. 173)*

Nella causa 179/80,

SA ROQUETTE FRÈRES, con sede in Lestrem (Dipartimento del Pas-de-Calais), rappresentata dal suo vicedirettore generale, sig. Gérard Rousseaux, assistito dall'avv. Marcel Veroone, membro della società di avvocati Veroone-Frevria-Letartre-Paillusseau-Hoste-Dutat, del foro di Lilla, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrente,

1 — Lingua processuale: il francese.

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del servizio giuridico del Consiglio, assistito dal sig. Arthur Brautigam, amministratore presso detto servizio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Douglas Fontein, capo della direzione questioni giuridiche presso la Banca europea per gli investimenti,

convenuto,

e

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, assistito dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

interveniente,

causa avente ad oggetto l'annullamento del regolamento del Consiglio 24 giugno 1980, n. 1592, relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981 (GU L 160, pag. 12), in quanto proroga il regime delle quote di produzione per l'isoglucosio risultanti dal regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU L 134, pag. 4), come modificato,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, A. O'Keeffe, U. Everling e A. Chloros, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

# In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere:

## I — Gli antefatti e il procedimento

### *A — Gli antecedenti della controversia*

1. Con sentenza emessa in via pregiudiziale il 25 ottobre 1978, nelle cause riunite 103 e 145/77 *(Royal Scholten-Honig (Holdings) Ltd.* c/ *Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Ltd.* c/ *Intervention Board for Agricultural Produce,* Racc. 1978, pag. 2037), la Corte di giustizia dichiarava che il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU L 134, pag. 4), era invalido in quanto imponeva, agli artt. 8 e 9, un contributo alla produzione dell'isoglucosio di 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977-1978. La Corte constatava, infatti, che il regime instaurato dagli articoli summenzionati ledeva il principio generale di uguaglianza (nella fattispecie tra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio). La Corte aggiungeva, tuttavia, che la sentenza lasciava al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili col diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti.

2. In seguito a tale sentenza il Consiglio, in data 25 giugno 1979, senza aver ricevuto il parere formale del Parlamento, adottava, in base alla proposta di regolamento elaborata dalla Commissione, relativamente alla quale il Parlamento era stato consultato il 19 marzo 1979, il regolamento n. 1293/79 (GU L 162, pag. 10, con rettifica nella GU L 176, pag. 37, allegato), che modificava il regolamento n. 1111/77. Nel preambolo del regolamento n. 1293/79 figurava tuttavia la menzione «vista la consultazione del Parlamento europeo». Il regolamento entrava in vigore, in base all'art. 5, il 1° luglio 1979.

3. Il regolamento n. 1293/79 modificava il regolamento n. 1111/77 in seguito alla sentenza della Corte 25 ottobre 1978. Considerando che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio consisteva nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle vigenti per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980, il regolamento n. 1293/79, in particolare, istituiva, in via transitoria, fino a tale data, un *sistema temporaneo di quote di produzione per l'isoglucosio* (v. 6° considerando). La giustificazione delle modalità dell'attribuzione e della determinazione delle quote era esposta nel settimo considerando. L'ottavo considerando sottolineava la necessità di fissare un importo specifico del contributo sulla produzione da applicare alla produzione d'isoglucosio.

Queste varie considerazioni erano concretate nel regime contemplato dall'art. 3 del regolamento, che inseriva, nel regolamento n 1111/77, dopo l'art. 7, il titolo seguente:

«TITOLO II

*Regime delle quote*

Articolo 8

1. L'articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1980, il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980.

Articolo 9

1. Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio, per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione costatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979.

2. Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base, previa applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

3. La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2

— non sia superiore all'85 %,

— non sia inferiore al 65 %,

della capacità tecnica annua di produzione dell'impresa in questione.

4. Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell'allegato II.

5. Alle imprese produttrici di isoglucosio che, per il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, non ne hanno prodotto ma che, durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, riprendono la produzione in maniera continua e costatata, viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi:

— 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977,

— 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978.

A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2.

6. Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1.

7. Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che:

— superi la quota massima dell'impresa o

— sia stato fabbricato da un'impresa cui non è stata assegnata una quota di base,

non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere

esportato come tale verso i paesi terzi senza l'applicazione dell'articolo 4.

8. Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere la quota massima, gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione.

Per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato, per la campagna saccarifera 1979/1980, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/74, che resta a carico dei fabbricanti di zucchero.

9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, assegna le quote di cui ai paragrafo 5 e 6 e, se è necessario, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo, che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12».

L'articolo 4 del regolamento stabilisce che il regolamento (CEE) n. 1111/77 è completato con il seguente allegato II.

*«ALLEGATO II*

| Impresa | Indirizzo della sede sociale | Quota di base in tonnellate espresse in materia secca |
|---|---|---|
| Maizena GmbH | D-2000 Hamburg 1, Postfach 1000 | 28 000 |
| Amylum SA | Rue de l'Intendant 49, B-1020 Bruxelles | 56 667 |
| Roquette Frères SA | 17, boulevard Vauban, F-59000 Lille | 15 887 |
| SPAD | 15063 Cassano Spinola, I-Alessandria, Casella postale 1 | 5 863 |
| Fabbriche riunite Amido glucosio destrina, SpA | Piazza Erculea 9, Milano | 10 706 |
| Tunnel Refineries Ltd | Thames Band House, Greenwich, UK-London SE10 0PA | 21 696» |

4. Con due sentenze distinte pronunziate il 29 ottobre 1980 nelle cause 138/79 *Roquette* c/ *Consiglio,* Racc. pag. 3333) e 139/79 (*Maizena* c/ *Consiglio,* Racc. pag. 3393), la Corte annullava il regolamento n. 1293/79 per violazione delle forme sostanziali, poiché esso era stato adottato in mancanza del parere del Parlamento, come richiesto dall'art. 43 del Trattato. Tuttavia, nella motivazione di tali sentenze, la Corte respingeva tutti i mezzi di merito dedotti contro il sistema delle quote di produzione instaurato da detto regolamento, e in

particolare contro la fissazione delle quote di base delle ricorrenti nelle due cause.

5. Con regolamento 24 giugno 1980, n. 1592 (GU L 160, pag. 12), adottato in pendenza delle cause 138/79 e 139/79, il Consiglio ha dichiarato applicabile per il periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981 il sistema delle quote di produzione per l'isoglucosio stabilito dall'art. 9 del regolamento n. 1111/77 (modificato dal regolamento n. 1293/79) e ha aggiunto che, per tale periodo, la quota base di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio sarebbe stata quella applicata nel periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980 (art. 2).

*B — Lo svolgimento del procedimento e gli avvenimenti connessi*

1. Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1980, la società di diritto francese Roquette Frères, che produce, fra l'altro, nel suo stabilimento a Lestrem (Pas-de-Calais), isoglucosio, ha chiesto alla Corte di «dichiarare non valida» la disposizione del regolamento n. 1592/80 che proroga il regime delle quote risultante dal regolamento n. 1111/77, modificato, e dall'allegato II di questo regolamento che determina la quota di produzione della ricorrente per il periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981.

2. Con un documento intestato «addendum all'atto introduttivo», registrato nella cancelleria della Corte l'8 novembre 1980, la ricorrente ha chiesto che il Consiglio sia condannato alle spese.

3. Con ordinanza 17 dicembre 1980, la Corte ha ammesso l'intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Tuttavia, per i motivi in seguito indicati, la Commissione ha rinunciato a presentare osservazioni nel merito.

4. Temendo, sembra, che le quote di produzione per la stagione 1980-1981 venissero dichiarate nulle dalla Corte, in quanto stabilite mediante rinvio al regolamento n. 1293/79 (v. primo considerando del regolamento n. 1592/80), il quale era stato annullato con le suddette sentenze 29 ottobre 1980, il Consiglio, il *10 febbraio 1981*, ha adottato i due seguenti regolamenti:

a) Il *regolamento n. 387/81* (GU L 44, pag. 1), che modifica il regolamento n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio. Questo regolamento ripristina, mediante rinvio al regolamento n. 1111/77, in particolare il regime delle quote di produzione *con effetto retroattivo al 1° luglio 1979*. Bisogna notare che, questa volta, il Consiglio ha ottenuto il parere del Parlamento (emesso il 9 febbraio 1981).

b) Il *regolamento n. 388/81* (GU L 44, pag. 4), che modifica il regolamento n. 1592/80. In base al secondo considerando, il regolamento n. 388/81 è stato adottato «onde evitare ogni incertezza per quanto riguarda la legalità ... del regolamento n. 1592/80». A tal fine, l'art. 1 del regolamento n. 388/81 stabilisce in effetti che l'art. 2 del regolamento n. 1592/80 fa riferimento all'art. 9 del regolamento n. 1111/77 nella versione modificata dal regolamento n. 387/81. Il base all'art.

2 del nuovo regolamento, quest'ultimo *si applica dal 1° luglio 1980.* Anche in tal caso è stato ottenuto, in data 9 febbraio 1981, il parere del Parlamento.

5. Nella controreplica, registrata nella cancelleria della Corte il 10 marzo 1981, il Consiglio ha sollevato un mezzo nuovo ai sensi dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura. Infatti, esso ha sostenuto che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei regolamenti nn. 387/81 e 388/81 ha reso priva di oggetto l'azione di annullamento esperita dalla ricorrente.

6. Con memoria aggiuntiva registrata alla cancelleria della Corte il 13 aprile 1981, la ricorrente ha risposto al nuovo mezzo sollevato dal Consiglio nella controreplica.

7. La fase scritta si è conclusa senza che la Commissione abbia depositato, in qualità di interveniente, osservazioni scritte nel merito. Essa dichiara (lettera 16 marzo 1981) di fare interamente suoi gli argomenti del Consiglio e si riserva di presentare osservazioni solo nella fase orale del procedimento.

8. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, la *ricorrente* conclude che la Corte voglia

— dichiarare invalida, per quanto la riguarda, la disposizione del regolamento 24 giugno 1980, n. 1592, che proroga il regime derivante dal regolamento n. 1111/77, modificato, e dal suo allegato II, e impone per il periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981 la quota di produzione di isoglucosio fissata per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980.

Nel documento intestato «addendum all'atto introduttivo», depositato nella cancelleria della Corte il 7 novembre 1980, la ricorrente chiede che il Consiglio venga condannato alle spese.

Nel controricorso, il *Consiglio* chiede che la Corte voglia respingere il ricorso di annullamento inoltrato dalla ricorrente contro il regolamento n. 1292/80 *in quanto infondato* e di condannare la ricorrente alle spese.

Esso sostiene che la domanda della ricorrente relativa al pagamento delle spese, presentata tardivamente, ricade sotto il disposto, in particolare, dell'art. 173 del Trattato CEE e dell'art. 42 del regolamento di procedura ed è, in forza di tali articoli, irricevibile.

La *ricorrente*, nella replica, non formula conclusioni formali ma contesta l'obiezione sollevata dal Consiglio circa la ricevibilità della domanda di condanna alle spese. Infatti, il termine di due mesi stabilito dall'art. 173 del Trattato concernerebbe la domanda di annullamento di un atto irregolare, non la domanda di condanna alle spese. D'altra parte, l'art. 42 del regolamento di procedura riguarderebbe solo i mezzi nuovi e la domanda di condanna alle spese non è un mezzo nuovo.

Nella controreplica, il *Consiglio* chiede alla Corte di respingere la domanda di

annullamento inoltrata dalla ricorrente per *abuso di diritto, senza procedere all'esame della censura formulata dalla ricorrente.* Questo nuovo mezzo è basato sull'art. 42, § 2, del regolamento di procedura. In subordine, il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere la domanda attrice in quanto infondata; in ogni caso, il Consiglio chiede la condanna della ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *ricorrente* sostiene, nell'atto introduttivo, che ancora una volta il Consiglio non ha atteso di ricevere il parere che aveva chiesto al Parlamento prima di adottare il regolamento n. 1592/80. Nel preambolo di questo regolamento, il Consiglio menziona «il parere del Parlamento», e il testo rinvia a una nota a piè di pagina, che recita: «GU C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33». Tuttavia, dalla Gazzetta ufficiale risulta che tale riferimento corrisponde alla parte iniziale di un lungo testo di risoluzione adottato dal Parlamento il 26 marzo 1980 e che tale risoluzione reca il parere del Parlamento

«I — Sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente il riassetto della politica agricola comune ai fini di un migliore equilibrio dei mercati e di una razionalizzazione delle spese.

II — Sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse,

sugli importi monetari compensativi».

Si può pertanto constatare che il Parlamento non è stato consultato circa il testo del regolamento n. 1592/80 e che la menzione fatta dal Consiglio del parere del Parlamento è dovuta alla preoccupazione di rispettare una norma imperativa in materia di forma, ma non ha contenuto reale.

Di conseguenza, non si può ritenere che sia stato rispettato il requisito posto dal n. 2 dell'art. 43 del Trattato CEE.

*Quanto al merito,* la ricorrente si limita a ribadire gli argomenti da essa svolti nell'ambito della causa 138/79.

Il *Consiglio* rileva, nel controricorso, che tra le proposte concernenti il riassetto della politica agricola comune (GU C 60 del 10. 3. 1980) figura sub III la *«proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio».*

Tale proposta mirava innanzitutto ad istituire una nuova disciplina che subentrasse al regolamento di base vigente per lo zucchero, cioè il regolamento n. 3330/74, dato che il regime di quote da questo consentito sarebbe scaduto il 1° luglio 1980.

Nella proposta la Commissione aveva previsto, tanto per lo zucchero quanto per l'isoglucosio, un regime di quote per un periodo di cinque anni, che comportava alcune notevoli modifiche del sistema, e in particolare la riduzione delle quote sia per lo zucchero sia per l'isoglucosio. Per il resto, il regime proposto era più o meno identico a quello già applicato nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio.

Circa tale proposta, il Parlamento emetteva il suo parere, pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33. In questo parere abbastanza partico-

lareggiato sulla politica saccarifera che la Comunità avrebbe dovuto attuare negli anni successivi, il Parlamento si pronunziava contro la riduzione delle quote (punto 49) invitando la Commissione a fare in modo che la disciplina attuale restasse in vigore (punto 50), e chiedeva infine l'allineamento del regime dell'isoglucosio sulla disciplina concernente lo zucchero (punto 53).

Il Parlamento ha quindi emesso un parere molto dettagliato.

Per il caso in cui la ricorrente, con la censura relativa al vizio di forma, volesse sostenere che il testo del regolamento adottato non ha niente in comune con la proposta della Commissione e che quindi non si è avuta un'effettiva consultazione, il Consiglio sostiene che anche tale tesi è erronea. In effetti, il Consiglio, avendo ricevuto il parere del Parlamento e ritenendo di non essere in grado di decidere immediatamente circa la riduzione delle quote, ha preferito conservare il regime vigente (regolamento n. 3330/74 per lo zucchero, regolamento n. 1111/77, come modificato nel 1979, per l'isoglucosio) ancora per una stagione, in attesa della determinazione del regime futuro (v. il terzo e il quarto considerando del regolamento n. 1592/80).

Risulta così che il Parlamento è stato consultato in base a una proposta della Commissione concernente il settore dello zucchero e dell'isoglucosio; che il regolamento proposto, da applicarsi per cinque anni, contemplava la riduzione delle quote; che il Parlamento si è pronunciato contro tale riduzione; che, non volendo decidere immediatamente circa la riduzione, il Consiglio ha preferito conservare per un anno il sistema vigente, ed è quanto ha fatto adottando una proposta modificata dalla Commissione in conformità all'art. 149 del Trattato. Trattasi del regolamento n. 1592/80.

Il Consiglio ha quindi adottato una disciplina analoga a quella auspicata dal Parlamento, cioè sostanzialmente conforme al parere di quest'ultimo, e l'ha adottata per un periodo più breve, in attesa di una presa di posizione definitiva.

Pertanto, la censura relativa al vizio di forma va comunque disattesa.

Per quanto riguarda i mezzi dedotti nel merito, il Consiglio ricorda che essi sono stati tutti respinti dalla Corte nella causa 138/79.

Nella replica, la ricorrente deduce un *mezzo nuovo* relativo all'elemento nuovo costituito dalle sentenze della Corte 29 ottobre 1980 che hanno annullato il regolamento n. 1293/79.

Essa sostiene, infatti, che il regolamento n. 1592/80, in quanto non è altro che il regolamento n. 1293/79 prorogato, è nullo al pari di quest'ultimo. La sua illegittimità deriva necessariamente, e anche automaticamente, dall'illegittimità dichiarata nella suddetta sentenza.

Circa la *ricevibilità* di questo mezzo, la ricorrente sostiene che ricorrono i presupposti di cui all'art. 42, § 2, del regolamento di procedura.

La ricorrente ribadisce, per *quanto riguarda il parere del Parlamento,* che quest'ultimo non è stato mai consultato su un progetto di proroga del regime precedente. Ciò risulta sia dai testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 21 aprile 1980, sia dalla risposta fornita dal Consi-

glio a un quesito posto in udienza dalla Corte nell'ambito della causa 138/79.

La ricorrente dichiara infine di rinunciare a coltivare i mezzi *nel merito* precedentemente dedotti, per lo meno in quanto essi sono già stati disattesi dalla Corte nelle sentenze 29 ottobre 1980.

Nella controreplica, il *Consiglio* sostiene che la pubblicazione dei regolamenti nn. 378/81 e 388/81 — che corrispondono entrambi ai testi proposti dalla Commissione e *non modificati* dal Consiglio e sono stati adottati da quest'ultimo dopo l'emissione del parere del Parlamento il 9 febbraio 1981 — rende *privo di oggetto* il ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente.

Esso sostiene inoltre che la fattispecie presenta molte analogie con quella esaminata dalla Corte nella causa 243/78, *Simmenthal* c/ *Commissione* (Racc. 1980, pag. 593, punto 9), e che, quindi, il proseguimento dell'azione può essere qualificato come *abusivo* (idem, punto 11). La Corte deve pertanto respingere la domanda per questo motivo, senza neanche esaminare le censure formulate dalla ricorrente.

Questo mezzo nuovo è basato sull'art. 42, § 2, del regolamento di procedura.

Per il resto, il Consiglio sviluppa la sua argomentazione mirante al rigetto del ricorso con riguardo sia al mezzo di carattere formale sia ai mezzi di merito.

Nella memoria aggiuntiva, la *ricorrente* afferma in particolare che, in realtà, la situazione di cui alla fattispecie è interamente diversa da quella esaminata nella causa *Simmenthal*. A rigore ci si potrebbe trovare in un'ipotesi di non luogo a procedere. Di conseguenza, la ricorrente non ha alcun motivo di rinunciare agli atti. Per contro, essa dichiara di rimettersi al precedente apprezzamento della Corte sulla questione se, nella fattispecie, si debba o no decidere sul ricorso.

In ogni caso, la ricorrente chiede che le spese siano messe a carico del Consiglio.

### IV — La fase orale del procedimento

La società Roquette Frères, rappresentata dall'avv. Veroone, e il Consiglio, rappresentato dal sig. Vignes, sono comparsi all'udienza dell'8 luglio 1981. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla chiusura dell'udienza.

## In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1980, la società di diritto francese Roquette Frères ha presentato, a norma dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento parziale del regolamento del Consiglio 24 giugno 1980, n. 1592, relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981 (GU L 160, pag. 12). Più precisamente, la ricorrente chiede alla Corte di «dichiarare invalido»

l'art. 2 di tale regolamento, nonché l'allegato II dello stesso. Al n. 1, detto articolo proroga il regime di quote di produzione per l'isoglucosio, inserito, per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980, nel regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU L 134, pag. 4), dal regolamento 25 giugno 1979, n. 1293 (GU L 162, pag. 10, con rettifica in GU L 176, pag. 37). Al n. 2 esso dispone che la quota di base di ciascuna impresa produttrice d'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981 è quella applicata nel periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980.

2 Va rilevato che il regolamento del Consiglio n. 1592/80 è stato adottato mentre era in corso il procedimento conclusosi con le sentenze 29 ottobre 1980 (cause 138/79, *Roquette c/ Consiglio*, Racc. pag. 3333 e 139/79, *Maïzena c/ Consiglio*, Racc. pag. 3393), con le quali la Corte ha annullato il regolamento n. 1293/79 poiché era stato adottato in mancanza del parere del Parlamento richiesto dall'art. 43 del Trattato CEE. Nella motivazione delle suddette sentenze la Corte, tuttavia, ha respinto tutti i mezzi di merito dedotti contro il sistema delle quote di produzione instaurato per l'isoglucosio dal suddetto regolamento e, in particolare, contro la fissazione delle quote base delle ricorrenti nelle due cause.

3 Nell'atto introduttivo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha emanato il regolamento n. 1592/80 senza aver ricevuto il parere del Parlamento. Quanto al merito, essa si limita a ribadire gli argomenti svolti nell'ambito della causa 138/79 e che sono stati già respinti dalla Corte nella sentenza suddetta emessa in tale causa. Nella replica, essa deduce inoltre che il regolamento n. 1592/80, in quanto non è altro che il regolamento n. 1293/79 prorogato, è nullo al pari di questo. La sua illegittimità deriverebbe necessariamente dall'illegittimità dichiarata nella summenzionata sentenza. Essa dichiara infine di non tenere più fermi i mezzi relativi al merito dedotti nell'atto introduttivo.

4 Bisogna osservare che, il 10 febbraio 1981, in pendenza della presente causa, il Consiglio ha adottato, dopo aver ottenuto, il 4 febbraio 1981, il parere del Parlamento, i due seguenti regolamenti:

a) *Regolamento n. 387/81* (GU L 44, pag. 1), che modifica il regolamento n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio. Tale regolamento ripristina in particolare, mediante rinvio al regolamento n. 1111/77, il regime delle quote di produzione *con effetto retroattivo al 1° luglio 1979.*

b) *Regolamento n. 388/81* (GU L 44, pag. 4), che modifica il regolamento n. 1592/80. Ai termini del secondo considerando del regolamento n. 388/81, quest'ultimo è stato adottato «onde evitare ogni incertezza per quanto riguarda la legalità . . . del regolamento n. 1592/80». A tal fine, l'art. 1 del regolamento n. 388/81 dispone che l'art. 2 del regolamento n. 1592/80 fa riferimento all'art. 9 del regolamento n. 1111/77 nella versione modificata dal regolamento n. 387/81. Ai termini dell'art. 2 del regolamento n. 388/81, quest'ultimo *si applica dal 1° luglio 1980.*

5 Il Consiglio, nella controreplica, ha dedotto un mezzo nuovo ai sensi dell'art. 42 del regolamento di procedura, sostenendo che la controversia è divenuta priva di oggetto a causa dell'adozione dei due regolamenti suddetti. A suo avviso, inoltre, la ricorrente non ha più interesse a proseguire l'azione e il proseguimento della stessa può essere qualificato abusivo.

6 In una memoria supplementare di risposta al nuovo mezzo dedotto dal Consiglio, la ricorrente ha precisato che essa non intende desistere dal ricorso, ma si rimetteva al prudente apprezzamento della Corte sulla questione se vi sia o no luogo a provvedere.

7 Pur tenendo fermo il ricorso nella presente causa, la ricorrente ha presentato, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 maggio 1981, un ricorso mirante all'annullamento dei regolamenti del Consiglio nn. 387/81 e 388/81. Con sentenza 30 settembre 1982, la Corte ha respinto tale ricorso di annullamento.

8 Visto l'insieme delle considerazioni che precedono, bisogna constatare che l'eventuale annullamento del regolamento n. 1592/80 non ha più interesse per la ricorrente, dato che le disposizioni di cui essa chiede l'annullamento

sono state nel frattempo confermate da un regolamento da lei impugnato con un ricorso di annullamento respinto con la sentenza sopra menzionata.

9 Ne consegue che non vi è luogo a provvedere.

Sulle spese

10 Ai termini dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.

11 Se la ricorrente avesse rinunciato agli atti dopo aver avuto conoscenza delle modifiche apportate al regolamento controverso dai due regolamenti del 10 febbraio 1981, vi sarebbe stato motivo di dichiarare che la sua rinuncia era giustificata dall'atteggiamento del Consiglio e condannare quest'ultimo alle spese.

12 Risulta tuttavia dalla sentenza emessa dalla Corte nella causa 110/81 che il vizio dedotto dalla ricorrente a sostegno del presente ricorso, anche ammettendo che fosse accertato, è stato sanato dall'adozione del regolamento n. 388/81 e che la ricorrente non aveva pertanto più interesse al proseguimento del procedimento.

13 Tenuto contro dell'insieme di queste considerazioni, sembra equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

**1° Non vi è luogo a provvedere.**

**2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

Mertens de Wilmars O'Keeffe Everling Chloros

Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 ottobre 1982.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

Mertens de Wilmars

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DELL'8 LUGLIO 1981 [1]

*Signor Presidente,*
*signori Giudici,*

Nella presente causa è stato dichiarato che non vi è luogo a provvedere e pertanto, a norma dell'art. 69, § 5, del Regolamento di procedura, la Corte deve decidere sulle spese in via equitativa.

Dall'ultima fase del procedimento risulta che sussisterebbe ancora, in sostanza, un unico mezzo, e cioè l'assunto che il regolamento impugnato è stato emanato senza la necessaria consultazione del Parlamento. Non credo che tale mezzo sia fondato poiché il Parlamento, anche se non ha preso posizione su questo specifico regolamento, ha però emesso un parere sul progetto di un regolamento che doveva contenere una disciplina in materia di quote per cinque anni. Orbene, a mio avviso, il parere favorevole del Parlamento circa una nuova normativa più ampia implica anche l'approvazione della proroga della corrispondente disciplina precedente.

È poi senz'altro significativo che il Parlamento, il quale era intervenuto la prima volta (causa 138/79, Roquette Frères c/ Consiglio delle Comunità europee, sentenza 29 ottobre 1980), non è intervenuto nel caso presente. Credo che anche il Parlamento sia dell'avviso che in questo caso i suoi diritti non siano stati lesi.

Di conseguenza, il ricorso non sarebbe affatto risultato fondato. Ciononostante, suggerisco che la Corte compensi le spese, cioè disponga che ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

1 — Traduzione dal tedesco.